



Procedure per la elezione degli 8 (otto) membri del Consiglio Accademico appartenenti al corpo docente
ELEZIONI DEL 13 OTTOBRE 2025

Art. 1 – Composizione e durata del Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico, secondo quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Venezia è composto da:

- a. Il Direttore dell'Istituzione che lo presiede;
- b. n. 8 (otto) docenti, con contratto a tempo indeterminato in servizio da almeno 1 (un) anno di ruolo, come rappresentanti delle strutture didattiche e di ricerca, eletti dal Collegio dei Professori;
- c. n. 2 (due) studenti designati dalla Consulta degli studenti.

2. La durata del mandato del Consiglio Accademico è fissata in un triennio decorrente dalla data indicata nel decreto di nomina dell'organo.

Art. 2 – Indizione dell'elezione

1. Le elezioni dei docenti membri del Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Venezia sono indette con Decreto del Direttore pubblicato sul sito dell'Istituzione nell'Albo Pretorio e nella sezione relativa all'Amministrazione Trasparente.

2. Le elezioni sono indette, a seguito della convocazione del Collegio dei Professori, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato dell'organo costituito.

Art. 3 – Elettorato Attivo

1. Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Venezia e della normativa vigente, l'elettorato attivo è costituito da tutti i docenti in servizio presso l'Istituzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato. Ogni docente afferisce ad una delle Scuole che abbia completato almeno un ciclo formativo e a uno dei Dipartimenti attivi (Dipartimento di Arti Visive: Scuole di Decorazione, Grafica d'Arte, Pittura e Scultura; Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate: Scuole di Nuove Tecnologie dell'Arte e Scenografia).

2. Tutti i singoli aventi diritto devono poter esprimere il proprio voto all'interno di articolazioni che consentano a ciascuno di incidere in misura paritetica o sostanzialmente equivalente.

Art. 4 – Elettorato passivo e incompatibilità

1. Possono essere eletti quali membri del Consiglio Accademico i docenti in servizio da almeno 1 (un) anno di ruolo presso l'Istituzione con contratto a tempo indeterminato.

2. Tutti i singoli candidati devono concorrere all'interno di articolazioni che pongano a ciascuno condizioni materiali di eleggibilità paritetiche o sostanzialmente equivalenti.

3. I singoli candidati possono concorrere solo per 1 (una) delle strutture didattiche cui afferiscono.



4. Non possono essere eletti nel Consiglio Accademico i docenti già parte di un organo di governo dell'Istituzione ovvero i docenti eletti quale Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).
5. Non può essere eletto chi ha già svolto la funzione di consigliere per 2 (due) mandati consecutivi.

Art. 5 – Presentazione delle candidature

1. Gli interessati devono presentare la propria candidatura a mezzo e-mail inviando la scheda allegata al presente documento all'indirizzo protocollo@accademiavenezia.it almeno 7 (sette) giorni prima della data indicata per la votazione, dunque entro le ore 12:00 del 6 ottobre 2025.
2. La verifica della validità delle candidature sarà effettuata dalla Commissione elettorale avvalendosi dell'ausilio dell'amministrazione e saranno pubblicate nel sito dell'Istituzione nella sezione Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente almeno 5 (cinque) giorni della data indicata per la votazione, dunque entro l'8 ottobre 2025.
3. Nel caso in cui non si presentino candidati validi per una struttura didattica gli appartenenti all'elettorato passivo della stessa potranno candidarsi il giorno stesso delle elezioni alla costituzione del Collegio dei Professori.

Art. 6 – Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale è designata dal Direttore con apposito decreto e sovrintende le procedure di elezione dei membri del Consiglio Accademico.
2. La Commissione elettorale, composta dalla Direttrice di Ragioneria in qualità di Presidente della Commissione e da due componenti da lei individuati, avrà il compito di:
 - Verificare e aggiornare, qualora risultasse necessario, gli elenchi dell'elettorato attivo e dell'elettorato passivo;
 - Verificare il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e procedere allo spoglio dei voti;
 - Proclamare gli eletti al termine delle operazioni di voto.
3. I componenti della Commissione elettorale non possono presentare la propria candidatura.

Art. 7 – Operazioni di voto

1. Il voto è personale, diretto e segreto.
2. Tutti i singoli aventi diritto al voto e tutti i possibili candidati saranno, rispettivamente, due volte elettori e due volte eleggibili.
3. Ciascuna Scuola che abbia completato almeno un ciclo formativo e ciascun Dipartimento attivo eleggono un rappresentante.
4. Tutti i docenti aventi diritto esprimeranno il proprio voto due volte: una prima volta all'interno del complesso delle scuole che abbiano completato almeno un ciclo formativo e una seconda volta all'interno dei Dipartimenti attivi.
5. Modalità di votazione:
 - a. In coincidenza con la seduta del Collegio dei Professori saranno predisposte 8 (otto) urne, ciascuna corrispondente ad un membro del Consiglio Accademico, contrassegnate con i nomi di una delle Scuole che hanno completato almeno un ciclo formativo (6 – sei) e dei Dipartimenti attivi (2 – due);



- b. Su ciascuna urna, o ai margini della medesima, sarà pubblicato l'elenco completo con i nomi dei docenti che costituiscono l'elettorato attivo delle strutture corrispondenti nonché i nomi dei docenti eleggibili nell'ambito della struttura medesima;
- c. Ciascuno dei docenti aventi diritto al voto sarà presente nell'elenco dell'elettorato attivo in corrispondenza di 2 (due) urne una per la Scuola e una per il Dipartimento cui afferisce;
- d. Ciascun docente in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente documento potrà essere votato nella struttura didattica in cui il suo nominativo è compreso nell'elenco dei candidati;
- e. Ciascuno dei docenti aventi diritto al voto sarà provvisto di due schede, una per la Scuola e una per il Dipartimento cui il proprio nominativo afferisce. Le due schede elettorali con le quali il singolo docente esprimerà le sue preferenze verranno consegnate contestualmente a seguito della verifica dell'identità del votante da parte della Commissione elettorale;
- f. Il voto sarà considerato nullo se la scheda non è quella consegnata dalla Commissione elettorale, se presenta segni di identificazione o se in essa viene espressa più di una preferenza;
- g. La votazione risulterà valida se il numero complessivo dei votanti sarà superiore alla metà degli aventi diritto, indipendentemente dal numero relativo ai votanti corrispondenti a ciascuna singola struttura, purché all'interno di ciascuna urna si rilevi la presenza di almeno tre voti validi.

Art. 8 – Spoglio, ballottaggio e votazioni integrative

1. Subito dopo il voto si procede allo spoglio, davanti al Collegio dei Professori riunito, ad opera della Commissione elettorale e in presenza del Direttore dell'Accademia. Si procede spogliando le schede di ciascuna urna singolarmente.
2. Per ciascuna delle strutture, a cui corrisponde un'urna, risulterà eletto come rappresentante il candidato che avrà conseguito il maggior numero di voti fra quelli espressi dalla singola struttura.
3. In caso di parità di voti all'interno di una singola struttura si procede ad un immediato ballottaggio a scrutinio segreto che coinvolgerà unicamente l'elettorato attivo della struttura stessa, in caso di ulteriore parità risulterà eletto il docente più anziano in servizio e, a parità di servizio, il più anziano anagraficamente.
4. Nel caso in cui nella singola struttura non vi siano eletti si procede a votazione integrativa.

Art. 9 – Proclamazione degli eletti

1. I rappresentanti risultanti a seguito delle operazioni spoglio, degli eventuali ballottaggi e delle eventuali votazioni integrative, come identificati dalla Commissione elettorale, saranno resi noti al Collegio dei Professori dal Direttore dell'Accademia che proclamerà l'avvenuta elezione dando lettura dei nominativi.